



# Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA Petrarca) Onlus

*"Salve, terra santissima, cara a Dio, salve (...)  
dimora delle Muse, ricca di tesori e di eroi,  
alle cui altissime imprese presiedettero insieme  
l'arte e la natura, facendoti maestra del mondo (...).  
Salve, mia bella madre, gloria del mondo, salve."*

*Francesco Petrarca (Epyst. III 24)*

## STATUTO

### Premessa

Il "Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA) - Petrarca" Onlus è un'Associazione di liberi cittadini, che si riuniscono per la discussione degli interessi comuni sulla tutela del patrimonio storico-ambientale del territorio periurbano e campestre ad ovest di Milano.

Si userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

I Soci Fondatori del CSA hanno svolto un'attività in comune dal 2007, nella difesa delle aree verdi e delle testimonianze storiche e culturali di pregio nella Zona 7 di Milano (Porta Vercellina-San Siro-Trenno-Baggio), in particolare per quanto concerne il Parco delle Cave, la Cascina Linterno e i sentieri del Petrarca, con il coinvolgimento dei vari amministratori istituzionali.

### Art.1 (Denominazione)

I Soci Fondatori costituiscono un'Associazione senza fini di lucro, denominata "Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA) - Petrarca" Onlus o per brevità "CSA Petrarca" Onlus.

L'Associazione è indipendente, apartitica e aconfessionale.

### Art.2 (Sede)

La sede legale dell'Associazione è a Milano, in via Pompeo Marchesi 13 - 20153 Milano.

L'Associazione può costituire proprie sezioni in altre sedi, per una migliore attuazione degli scopi sociali e statutari.

### **Art.3** (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art.4** (Finalità)

Il "Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA Petrarca)" Onlus è un'associazione avente come scopo la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale del territorio periurbano e campestre ad ovest di Milano. Si propone di perseguire progetti, aventi finalità di sviluppo solidale, economico e sociale, e di promuovere attività culturali, legate alla salvaguardia delle identità antropiche, storiche e ambientali.

Con il coinvolgimento di istituzioni e cittadinanza, si propone di:

- contribuire alla divulgazione della figura di Francesco Petrarca, con particolare riguardo al suo soggiorno milanese e alla salvaguardia della sua dimora agreste Cascina Linterno (Monumento Nazionale vincolato ai sensi della legge n.1089 1/6/39 con D.M. 9/3/99);
- riscoprire la memoria storica del luogo, mediante qualificate iniziative;
- tutelare e promuovere i reperti di interesse artistico;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente.

È vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione si propone di perseguire le finalità di cui sopra, tramite attività accessorie quali redazione di documentazione specifica, organizzazione di mostre e conferenze, organizzazione di visite guidate sul territorio, nei luoghi oggetto di attenzione e di tutela.

### **Art.5** (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;
- da tutti i beni che a qualunque titolo pervengano all'associazione da parte di enti pubblici e privati, da soci e non soci.

È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e corretta gestione del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi ottenuti da opportune convenzioni (con enti pubblici e privati) e da offerte e oblazioni, donazioni e lasciti, nei termini ammessi dalle vigenti disposizioni;
- in occasione di specifiche manifestazioni, dalla raccolta occasionale di fondi per le previste attività, di cui sopra.

È fatto obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

## **Art.6** (Associati)

Si definisce Socio chi ha partecipato alla fondazione del "Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA Petrarca)" e chi viene ammesso all'associazione. Possono essere soci, aventi età non inferiore a diciotto anni, coloro i quali siano disposti a sostenere le attività associative e ne condividano lo statuto. L'Associazione è costituita da:

- i Soci Fondatori del CSA Petrarca;
- i Soci Ordinari, che presentino una richiesta successiva alla costituzione del CSA Petrarca.

L'aspirante Socio deve presentare domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo per l'adesione. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno due Soci Fondatori, contenere le generalità dell'aspirante Socio (compresi il domicilio e i recapiti telefonici e di posta elettronica) e indicare il mezzo con il quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni dell'Associazione (comprese quelle relative alla convocazione dell'Assemblea dei Soci). L'ammissione dei Soci Ordinari deve essere approvata con specifica delibera del Consiglio Direttivo. Ogni Socio deve versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, entro un termine fissato. La quota associativa e i contributi versati non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione. Vigè la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati, o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

## **Art.7** (Cessazione o esclusione)

La qualità di Socio Fondatore o Socio Ordinario cessa su richiesta dell'interessato o per esclusione, in caso di attività pregiudizievole alle finalità statutarie. La cessazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di recesso dalla qualità di socio, sono escluse modalità di rimborso.

## **Art.8** (Organi)

Gli organi del "Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA Petrarca) sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere;
- il Collegio dei Garanti.

Tutti gli incarichi, sociali e direttivi, sono a titolo gratuito.

## **Art.9** (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da tre a dodici membri (e costituito inizialmente dai Soci Fondatori). Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci Ordinari come auditori. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal VicePresidente), viene rinnovato ogni tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante lettera (o in conformità a quanto espressamente indicato dal socio all'atto della sua ammissione) almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando la maggioranza dei

componenti è presente in prima convocazione. In mancanza del numero legale, la seconda convocazione avviene entro la giornata successiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (a parità prevale il voto del Presidente della riunione), ad eccezione delle delibere riguardanti:

- l'ammissione di un nuovo socio (con voto favorevole dei due terzi dei presenti);
- l'esclusione di un socio (con voto favorevole dei due terzi dei componenti);
- la nomina del Presidente e VicePresidente (con voto favorevole dei due terzi dei componenti);
- lo scioglimento dell'Associazione (con voto favorevole dei due terzi dei componenti).

### **Art.10** (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- formula e approva i programmi delle attività;
- stipula convenzioni con gli enti pubblici e privati;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- redige il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale.

### **Art.11** (Presidente e VicePresidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente:

- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo, determinarne l'ordine del giorno e presiederle;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare le adunanze dell'Assemblea dei Soci, determinarne l'ordine del giorno e presiederle;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- assumere nei casi d'urgenza, ove non sia possibile la convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo, entro il termine improrogabile di quindici giorni lavorativi dalla data di assunzione;
- esercitare altre funzioni, eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo;
- nominare un Segretario (anche esterno ai componenti del Consiglio Direttivo).

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal VicePresidente, con le medesime funzioni. Il Presidente e il VicePresidente rimangono in carica per tre anni (per non oltre tre mandati).

### **Art.12** (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione ordinaria e contabile dell'Associazione.

### **Art.13** (Segretario)

Il Segretario (o Scritturale) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, sottoscritti con il Presidente. Nel caso in cui il Segretario non sia tra i componenti del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

### **Art.14** (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci; viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante lettera (o in conformità a quanto espressamente indicato dal socio all'atto della sua ammissione) almeno quindici giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. Entro lo stesso termine, l'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede dell'Associazione e contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo fissati per la riunione, in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando la maggioranza dei soci è presente in prima convocazione. In mancanza del numero legale, la seconda convocazione avviene entro la giornata successiva. Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- le modifiche statutarie (con la maggioranza dei tre quarti dei presenti);
- l'approvazione della relazione programmatica e di quella consuntiva del Presidente (con la maggioranza semplice);
- l'approvazione del bilancio (con la maggioranza semplice);
- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti (con la maggioranza semplice).

### **Art.15** (Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci nominati dall'Assemblea dei Soci. I componenti durano in carica quattro anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei Garanti ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci e associazione. Il Collegio dei Garanti delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti; le sue deliberazioni sono scritte e motivate.

### **Art.16** (Rendiconto)

L'Associazione è obbligata a predisporre il bilancio o rendimento annuale. L'Esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo viene compilato il rendiconto annuale che dovrà essere approvato dall'assemblea. Il Rendiconto annuale evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo i criteri di cassa. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

### **Art.17** (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione avviene su delibera del Consiglio Direttivo, con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti. Eventuali avanzi di gestione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Milano, 11 febbraio 2012